

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2020**

**77/2020/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ALTA ENERGIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 163531514**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1103<sup>a</sup> riunione del 24 marzo 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Alta Energia S.r.l. (di seguito: reclamante), in nome e per conto di Camastra E.D.T. S.r.l., come da delega in atti (prot. Autorità 20173 del 2 luglio 2018), richiesta dall’Autorità in data 28 giugno 2018 (prot. 19822), ha presentato un reclamo, in data 22 giugno 2018 (prot. Autorità 19436 del 25 giugno 2018), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando il diniego opposto da e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) alla modifica di un preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con codice di rintracciabilità 163531514;
2. con nota del 29 giugno 2018 (prot. 19914), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 18 luglio 2018 (prot. Autorità 21713 del 18 luglio 2018), il gestore ha trasmesso la propria memoria di replica al reclamo, in cui ha comunicato “...*di aver già riscontrato un reclamo della società Alta Energia s.r.l. di pari contenuto in data 19.06.2018 (prot. E-DIS-20/06/2018-0375122) con la comunicazione prodotta dalla stessa nel reclamo proposto ed alla quale integralmente ci si riporta...*”;
4. con nota del 3 ottobre 2019 (prot. 25128), l’Autorità ha chiesto al gestore le seguenti informazioni inerenti alla saturazione virtuale della rete elettrica di distribuzione:
  - “...*a) indicare il valore della capacità nominale della linea elettrica MT “Casone”;*
  - b) produrre l’elenco puntuale delle pratiche di connessione che contribuivano alla saturazione della suddetta linea elettrica, indicando, per ciascuna di esse, le seguenti informazioni:*
    - *il codice della pratica di connessione;*
    - *il nominativo del richiedente;*
    - *la potenza in immissione richiesta;*
    - *la data di presentazione della richiesta di connessione;*
    - *la data di invio del preventivo;*
    - *la data di accettazione del preventivo;*
    - *per gli impianti in esercizio, la data di entrata in esercizio;*
  - c) evidenziare quali pratiche di connessione hanno contribuito a generare la saturazione della linea MT “Casone” nell’intervallo di tempo compreso tra il 18 dicembre 2017 e il 2 maggio 2018...*”;
5. in data 18 ottobre 2019, il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni del 3 ottobre 2019 con due distinte comunicazioni: la prima, indirizzata sia all’Autorità che al reclamante (prot. Autorità 27379 del 22 ottobre 2019), priva di alcuni dati riservati di soggetti terzi e di informazioni riservate aziendali, la seconda, trasmessa solo all’Autorità (prot. Autorità 27381 del 22 ottobre 2019), con i dati e le informazioni omessi nella prima comunicazione;

6. con nota del 3 dicembre 2019 (prot. 32249), l’Autorità ha chiesto al gestore le seguenti ulteriori informazioni, sempre inerenti alla saturazione virtuale della rete di distribuzione:
  - a) “...di indicare quali pratiche di connessione hanno generato la saturazione della linea MT “Casone” nell’intervallo di tempo compreso tra il 18 dicembre 2017 e il 2 maggio 2018...”;
  - b) “...di fornire copia degli esiti del calcolo di load flow della rete effettuato in occasione dell’emissione del preventivo 163531514 del 18 dicembre 2017...”;
7. in data 16 dicembre 2019, il gestore ha inviato le informazioni richieste mediante due distinte comunicazioni: una, indirizzata sia all’Autorità che al reclamante (prot. Autorità 34338 del 17 dicembre 2019), priva del relativo allegato in quanto contenente informazioni riservate aziendali, l’altra, trasmessa solo all’Autorità (prot. Autorità 34339 del 17 dicembre 2019), con l’allegato omesso nella prima comunicazione;
8. in data 17 febbraio 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

#### **QUADRO NORMATIVO:**

9. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “...soluzione tecnica minima per la connessione...” come “...la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...”;
  - b) l’articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “...soluzione tecnica minima per la connessione...”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA, ed in virtù dei criteri indicati dagli articoli 3, comma 2, lettera f) e 8 del medesimo TICA.

#### **QUADRO FATTUALE:**

10. In data 26 ottobre 2017, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in Contrada Serra Pietra Del Lepre, nel Comune di Balvano (PZ);
11. in data 18 dicembre 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo di connessione, identificato con il codice di rintracciabilità 163531514, nel quale prevedeva che “...L’impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 400V tramite la costruzione di una cabina di

*trasformazione, connessa alla linea MT esistente “Casone” DP55035209 derivata dal nodo DP502020394 denominato PR-T 572313, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore...”;*

12. in data 22 gennaio 2018, il reclamante ha accettato il suddetto preventivo;
13. in data 2 maggio 2018, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di modifica del preventivo 163531514, chiedendo un “...*incremento di potenza di immissione sulla linea mt esistente “Casone” da 60 kW a 100 kW, lasciando inalterata la STMG...*”;
14. in data 16 maggio 2018, il gestore ha comunicato al reclamante che “...*la richiesta di modifica del preventivo non poteva essere accolta...*” a causa “...*della saturazione della rete elettrica nel contesto in cui è ubicata la pratica in oggetto...*”;
15. in data 21 maggio 2018, il reclamante ha presentato reclamo al gestore, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
16. in data 20 giugno 2018, il gestore ha respinto il reclamo, pertanto il reclamante ha adito l’Autorità con il presente reclamo.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

17. Il reclamante evidenzia che “...*il gestore non offre alcun documento e/o atto idoneo a comprendere e a motivare adeguatamente la saturazione della rete elettrica. L’apporto di una motivazione, necessaria e idonea a comprovare la asserita e non comprovata saturazione e, conseguentemente, a giustificare il diniego de quo rappresenta un quid indispensabile fondato sulla circostanza per cui la saturazione delle reti elettriche di distribuzione è risultata essere, in più occasioni, un fenomeno illegittimo, frutto di una mala gestio colposamente ascrivibile al gestore...*”;
18. a conferma di ciò il reclamante richiama “...*alcuni casi in cui, soltanto in seguito alla presentazione di reclami o segnalazioni ad hoc, alcuni preventivi emessi sono stati ritenuti “errati” dal gestore, che, per l’effetto, li ha poi “sostituiti” con nuovi preventivi sopraggiunti, com’è ovvio, tardivamente...*”;
19. inoltre, in merito alle “...*informazioni sullo stato della rete...*” il reclamante evidenzia “...*la quasi inutilità di poter visualizzare una cartografia che per ciascuna provincia riporta una colorazione correlata al livello di saturazione delle reti elettriche di distribuzione...*”;
20. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:
  - di fornire “...*documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione della richiesta di modifica del 2 maggio u.s., della rete MT esistente “Casone”...*”, chiedendo, altresì, di:
    - i. “...*indicare il risultato delle analisi e dei tutti i calcoli effettuati da cui consegue il diniego...*” del 16 maggio 2018;

- ii. *“...indicare tutti gli elementi di rete critici, e la relativa potenza nominale, ai fini dell’insorgere della saturazione da cui dipende il diniego...”* del 16 maggio 2018;
- iii. *“...fornire l’elenco delle pratiche di connessione che hanno contribuito alla saturazione...”*;
- qualora, a seguito di quanto, sopra dovesse emergere che sussisteva la possibilità di ottenere l’incremento di potenza richiesto, di *“...emettere un nuovo preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze e, per l’effetto, di corrispondere alla reclamante indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 31/05/2018 fino alla data di emissione del “nuovo” preventivo...”*.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

- 21. Il gestore ritiene giustificato il mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo ricevuta, in data 2 maggio 2018, dal reclamante, in quanto *“...da analisi tecnica nuovamente effettuata, si conferma la saturazione della rete elettrica nel contesto in cui è ubicata la pratica in oggetto. Pertanto la soluzione tecnica comunicata con nostro precedente preventivo ED-18-12-2017-P0037454, continua ad essere il minimo tecnico con il quale poter consentire la connessione del Vostro impianto...”*;
- 22. il gestore respinge, quindi, le contestazioni del reclamante *“...circa la “mala gestio” di ED in ordine alle domande di connessione istanziate, atteso che la nostra Società ha proceduto ad operare nel pieno rispetto delle prescrizioni fornite dal TICA...”* e, pertanto, ritiene non spettare al reclamante alcun indennizzo automatico ai sensi del TICA;
- 23. il gestore ritiene, infine, inammissibile l’accesso agli atti richiesto dal reclamante, in quanto *“...non riguarda documenti ma si concretizza nella comunicazione di informazioni che costituiscono quindi attività ben diversa dalla consegna di atti o documenti che caratterizza il diritto di accesso...”*, evidenziando, altresì, che la genericità della richiesta di fornire l’elenco delle pratiche di connessione che hanno contribuito alla saturazione *“...si risolve, per l’effetto, in una inammissibile azione di carattere meramente esplorativo...”*.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

- 24. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla correttezza o meno del mancato accoglimento, da parte del gestore, della richiesta di modifica del preventivo di connessione identificato con codice di rintracciabilità 163531514 - avanzata dal reclamante in data 2 maggio 2018 - basato sullo stato di saturazione della rete elettrica;
- 25. essendo il diniego opposto dal gestore alla richiesta di modifica del reclamante - consistente nell’incremento di 40 kW della potenza in immissione dell’impianto di produzione in progetto - motivato sulla dichiarata *“...saturazione della rete*

- elettrica nel contesto in cui è ubicata la pratica in oggetto... ”, l’istruttoria tecnica del reclamo ha avuto ad oggetto la verifica dell’avvenuta saturazione della linea elettrica MT “Casone”, nel periodo intercorrente tra il 18 dicembre 2017 (data di emissione del preventivo 163531514) e il 2 maggio 2018 (data della richiesta di modifica del medesimo preventivo);*
26. al riguardo, dalle informazioni fornite dal gestore, risulta che, alla data del 2 maggio 2018, la capacità di rete prenotata sulla linea MT “Casone” fosse pari a 3.204 kW, di cui 1.424 kW relativi a 3 impianti di produzione già connessi e 1.780 kW relativi a 7 pratiche *in itinere*;
  27. risulta, altresì, che tale capacità di rete fosse prenotata dalle suddette dieci pratiche di connessione interessate già alla data (18 dicembre 2017) di emissione del preventivo in questione, atteso che l’accettazione dei relativi preventivi risulta anteriore al 18 dicembre 2017 (cfr. Allegato 2 alla nota del gestore del 18 ottobre 2019, prot. Autorità 27381 del 22 ottobre 2019);
  28. al riguardo, il gestore ha poi confermato, nella nota del 16 dicembre 2019 (prot. Autorità 34339 del 17 dicembre 2019), che “...*non vi sono ulteriori pratiche di connessione intervenute sulla linea MT Casone nell’intervallo di tempo compreso tra il 18 dicembre 2017 e il 2 maggio 2018...*”;
  29. nel corso dell’istruttoria, il gestore ha altresì dichiarato che “...*la richiesta di aumento di potenza avanzata il 2/05/2018 non è stata concessa in quanto a tale data le verifiche di load flow hanno evidenziato violazioni superiori ai limiti stabiliti. In tale contesto di saturazione della rete, quindi, non è stato possibile concedere l’aumento di potenza richiesto...*”: in proposito, il gestore ha prodotto copia del calcolo di *load flow* effettuato al momento della richiesta di modifica del preventivo (Allegato 3 alla nota del gestore del 18 ottobre 2019, prot. Autorità 27381 del 22 ottobre 2019);
  30. dal suddetto calcolo di *load flow*, risultano superiori ai limiti che il gestore stesso ha stabilito:
    - a) la “variazione lenta di tensione” - calcolata come differenziale tra una condizione di “massimo carico e produzione nulla” e una situazione di “massimo carico e massima produzione” - su 229 nodi della rete MT, dei quali 49 sulla linea MT “Casone”: la variazione lenta di tensione sui 49 nodi della linea MT “Casone” ritenuti dal gestore superiori ai limiti stabiliti è compresa nell’intervallo 5%-5,83%;
    - b) il “limite termico” su tratti di linea MT - calcolato come rapporto tra la corrente circolante su ciascun ramo e la corrente al limite termico del ramo - negli scenari di “minimo carico, massima generazione” e di “minimo carico, senza nuova generazione”: nello specifico, la corrente circolante su 23 rami della linea MT “Casone”, ritenuta dal gestore superiore al limite ammesso del 80%, è compresa nell’intervallo 90%-93%;
  31. sempre su richiesta dell’Autorità (prot. 32249 del 3 dicembre 2019), il gestore ha prodotto copia anche del calcolo di *load flow* effettuato al momento della richiesta di connessione (Allegato alla nota del gestore del 16 dicembre 2019, prot. Autorità 34339 del 17 dicembre 2019), da cui si risulta che:

- a) la “variazione lenta di tensione” risulta superiore al limite di verifica imposto dal gestore su 131 nodi della rete MT, dei quali nessuno sulla linea MT “Casone”;
- b) nessuna criticità riguarda il “limite termico”;
32. orbene, con riferimento ai suddetti esiti di *load flow* prodotti dal gestore, giova rilevare che la “variazione lenta di tensione” di maggiore entità - in entrambe le simulazioni di rete - riguarda la linea MT “Pantano”, con riferimento alla quale si rileva una  $\Delta VL\%$  massima del 7,56% nella simulazione del 13 novembre 2017 ed una  $\Delta VL\%$  massima del 7,89% nella simulazione del 2 maggio 2018;
33. pertanto, la “variazione lenta di tensione” nei due scenari è analoga e non può essere addotta come elemento giustificativo del diniego alla modifica del preventivo richiesta dal reclamante;
34. per quanto riguarda, invece, il superamento del “limite termico” sulla linea “Casone”, si osserva come detto limite risulti superato in entrambi gli scenari simulati dal gestore ai punti 4/1 e 4/2 degli esiti riportati nell’Allegato 3 alla nota del gestore del 18 ottobre 2019 (prot. Autorità 27381 del 22 ottobre 2019), vale a dire sia nello scenario di “minimo carico-massima generazione”, sia nello scenario di “minimo carico-senza nuova generazione”. Tali dati tecnici significano che la saturazione di rete era già preesistente alla richiesta di modifica del preventivo del 2 maggio 2018 e, quindi, indipendente dall’incremento della potenza in immissione (nel caso da 60 kW a 100 kW);
35. pertanto, dalla documentazione prodotta dal gestore, risulta che la rete di distribuzione era satura alla data del 2 maggio 2018 e che tale condizione non era ascrivibile alla richiesta di incremento della potenza in immissione, presentata dal reclamante, con riferimento alla pratica di connessione 163531514;
36. risulta, quindi, comprovato che, alla data del 2 maggio 2018, il gestore non poteva concedere al reclamante la modifica al preventivo dallo stesso richiesta, proprio a causa dello stato di saturazione della rete sulla linea MT “Casone”;
37. ne consegue che le contestazioni mosse dal reclamante al rifiuto del gestore di accogliere la modifica del preventivo non risultano fondate;
38. per quanto sopra, risulta, altresì, infondata la richiesta del reclamante di ricevere dal gestore indennizzi automatici *ex* articoli 14 e 40 del TICA, non ricorrendone i relativi presupposti;
39. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante - di prescrivere al gestore di consentirgli l’accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l’effettiva saturazione della rete al momento del diniego opposto dal gestore alla richiesta di modifica del preventivo in parola - si osserva che tale istanza, qualora non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere, dal reclamante stesso, nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell’Autorità;
40. in conclusione, si rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non merita accoglimento

## **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Alta Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 163531514;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 marzo 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*